



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

Andrea Pellegrino	- Presidente -	Sent. n. 1598 sez.
Luciano Imperiali		UP – 27/11/2025
Michele Calvisi		R.G.N. 28878/2025
Massimo Perrotti	-Relatore-	
Simonetta Colella		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti nell'interesse di:

1. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]

2. [REDACTED] nato a [REDACTED] l' [REDACTED]

avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE di APPELLO di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato, ricorsi ed i motivi aggiunti presentati nell'interesse di [REDACTED]

udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;

udito il Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

uditi i difensori dei ricorrenti, avv. [REDACTED] per [REDACTED] avv.

[REDACTED] per [REDACTED] che hanno

insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania così provvedeva sugli appelli proposti nell'interesse di [REDACTED] e [REDACTED]

- riconosce le circostanze attenuanti generiche, determinava la pena inflitta in anni tre di reclusione ed euro 1.033,00 di multa;
- confermava nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [REDACTED] e [REDACTED] enunciando i motivi di ricorso in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

3. Ricorso di [REDACTED]

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione della legge penale e violazione della legge processuale penale (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.), per avere la Corte d'Appello ritenuto legittima l'acquisizione e l'utilizzabilità ai fini del decidere, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa nella fase delle indagini preliminari innanzi alla polizia giudiziaria, in assenza di contraddittorio e senza considerare l'irripetibilità per causa oggettiva non imputabile alle parti. La persona offesa aveva in quella sede predibattimentale riconosciuto (il giorno successivo alla rapina) entrambi gli imputati, i quali agirono a volto scoperto e si trattennero a lungo nella sua abitazione. La stessa persona offesa aveva, poi, in contraddittorio dibattimentale, confermato il contenuto del verbale e l'identificazione ivi svolta.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce violazione della legge penale e inosservanza della legge processuale penale (art. 606, comma 1, lett. b, e c, cod. proc. pen.) deducendo il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, per aver giustificato il mancato riconoscimento in udienza da parte del teste di uno dei due imputati. L'esito infausto del secondo riconoscimento è stato spiegato in ragione del tempo (cinque anni) trascorso dal fatto costituente reato. È stata ritenuta legittima l'acquisizione, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., dell'album fotografico insieme al verbale di riconoscimento, essendo divenuta impossibile la ripetizione per via della sopravvenuta morte della persona offesa.



Il giudice di merito ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui le dichiarazioni predibattimentali, utilizzate per le contestazioni al testimone, che manifesti genuina difficoltà di elaborazione del ricordo, ove lo stesso ne affermi la veridicità, anche mediante richiami atti a giustificare il "deficit" mnesico, devono ritenersi confermate e, in quanto tali, possono essere recepite ed utilizzate come fossero rese direttamente in dibattimento (Sez. 2, n. 17089 del 28/02/2017, Rv. 270091-01).

Ancora, le dichiarazioni predibattimentali, acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., possono costituire, conformemente all'interpretazione - avente natura di "diritto consolidato" - espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (Sez. 4, n. 13384 del 15/02/2024, Massa, Rv. 286348-01).

3.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa deduce inosservanza della legge processuale penale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte d'appello ritenuto che l'utenza mobile n. 347 3205327 fosse in uso al [REDACTED] al momento del fatto, attraverso un ragionamento puramente indiziario.

3.4. Con il quarto motivo di ricorso, viene dedotta la violazione degli artt. 605, 604, 533, 185, 179, 178 lett. a e 33 cod. proc. pen. e 12 D.Lgs. n. 116/2017, giacché il Collegio di primo grado era illegittimamente composto anche dal giudice onorario **Stefania Cacciola**, non potendo applicarsi la disposizione derogatoria dell'art. 30 del D.Lgs. n. 116/2017, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 8796/2024): la composizione del Collegio giudicante con un giudice onorario, continuativamente, dal 13/08/2017 fino alla deliberazione della pronuncia di primo grado, aveva pertanto causato la nullità della stessa e, conseguentemente, della sentenza di appello.

4. Ricorso di [REDACTED]

4.1. Con univo motivo di ricorso vengono contestati violazione della legge penale vizio esiziale della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova. La Corte di appello di Catania



avrebbe utilizzato, ai fini della decisione, i due verbali di individuazione fotografica degli autori del fatto del 09/08/2011 e del 11/09/2011, in spregio della normativa sulla acquisizione degli atti compiuti fuori dal contraddittorio dibattimentale. La Corte di merito avrebbe inoltre ritenuto inattendibile la giustificazione fornita dall'imputato circa l'utilizzazione dell'utenza usata per comunicazioni durante la rapina da parte di una terza persona.

4.2. In data 7 novembre 2025, la difesa del [REDACTED] depositava, a mezzo p.e.c., motivi nuovi, con allegati documenti, con i quali insisteva nella denuncia di illegittimità della decisione processuale con la quale era stato ritenuto inutilizzabile il verbale delle sommarie informazioni rese da [REDACTED] (legata al [REDACTED] da vincolo affettivo all'epoca dei fatti) nel corso delle indagini preliminari, all'esito della rinuncia al teste indicato in lista. Ulteriore illegittimità dedotta, per inosservanza della norma processuale, afferiva alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'interrogatorio di garanzia, non essendosi proceduto all'esame dell'imputato per assenza dello stesso all'udienza dedicata all'incombente istruttorio. Veniva infine confermata la censura processuale afferente alla disposta acquisizione dei verbali di individuazione fotografica svolta nel corso delle indagini preliminari ad opera della persona offesa successivamente deceduta, che non aveva presenziato all'atto di ricognizione di persona svoltosi nel corso delle indagini preliminari nelle forme dell'incidente probatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tutti i motivi di ricorso sono infondati; quelli svolti nell'interesse di [REDACTED] lo sono in forma manifesta. Conseguono l'inammissibilità del ricorso di quest'ultimo ed il rigetto di quello di [REDACTED]

1.1. Preliminarmente, si deve rilevare che ci si trova al cospetto di un caso di c.d. "doppia conforme", costruzione giuridica che postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è essenzialmente quello che - a presidio del *devolutum* - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli, Rv. 272324-01; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129-01; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967-01); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018); al di fuori di tali binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la novellata morfologia dell'art. 606, comma 1, lett.



e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata e logica valutazione conforme del medesimo compendio probatorio nei giudizi di merito.

1.2. Nella presente fattispecie, l'esito del giudizio in entrambi i gradi è giunto al medesimo risultato, sicché l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove. Deve altresì ribadirsi che nei casi di c.d. doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01), che, in tali termini, deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza.

Infine, in ordine alle critiche rivolte alla valutazione di elementi probatori, giova ricordare che trattasi di terreno interdetto alla verifica di legittimità, che può riguardare soltanto il corretto e completo apprezzamento del materiale probatorio sotto il profilo indicato. E, sul punto, le argomentazioni espresse dalla Corte di appello risultano corrette ed esaustive.

2. Tanto premesso relativamente ad entrambi i ricorsi, occorre opportunamente ribadire, con riferimento al quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse del [REDACTED] che il divieto -non derogabile- di destinazione del giudice onorario a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 12 d.lgs. n. 116 del 13 luglio 2017, determina una limitazione alla "capacità" del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: si tratta di una nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 39119 del 06/07/2023, M., Rv. 285112-01; Sez. 3, n. 9076 del 21/01/2020, Giovenzana Trasformazioni s.r.l., Rv. 279942-01).

2.1. Invero, il mutato quadro normativo con l'introduzione di una disciplina organica della magistratura onoraria nelle parti nelle quali ha modificato l'assegnazione dei giudici onorari ed ha disciplinato l'assegnazione di questi nei giudizi penali e civili, impedisce di richiamare il precedente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui l'integrazione di un collegio da parte di un giudice onorario in veste di supplente, non viola l'art. 43-*bis* del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, che si riferisce all'esercizio delle funzioni del tribunale in composizione monocratica, né è causa di nullità processuale, atteso che detta previsione introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione di procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari (Sez. 5, n. 47999 del 27/05/2016, De Curtis, Rv. 268465) e che la trattazione da parte del giudice onorario di un procedimento



penale diverso da quelli indicati dall'art. 43-bis, comma 3, lett. b) del R.D. n. 12/1941, ossia in relazione ai reati non previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra giudici ordinari e giudici onorari (Sez. 4, n. 9323 del 14/12/2005, dep. 2006, Innacco, Rv. 233911-01), indirizzo interpretativo che si fondava sulla disposizione dell'art. 43-bis, ora espressamente abrogata dall'art. 33 del d.lgs. 116/2017 (Sez. 2, n. 9913 del 02/02/2024, Perrone, non mass.).

2.2. Nella fattispecie, tuttavia, non è dato ravvisare la dedotta nullità, poiché al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 13/08/2017, era stata già esercitata l'azione penale (con il conseguente rinvio a giudizio disposto con decreto del Giudice dell'udienza preliminare in data 05/05/2014 e la prima udienza dibattimentale tenuta in data 07/11/2016).

Pertanto, trova applicazione la disciplina transitoria di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 116/2017 che esclude che per i procedimenti in corso si applichino i divieti introdotti dalla riforma: "Per i procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applicano se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale".

2.3. L'atto di esercizio dell'azione penale è infatti identificabile esclusivamente nella "richiesta di rinvio a giudizio" o, per i reati meno gravi, nel decreto di citazione diretta a giudizio o nella richiesta di decreto penale di condanna: atti con i quali il Pubblico ministero esprime, in modo irrevocabile, la volontà di perseguire in giudizio la persona iscritta nel registro delle notizie di reato. I successivi atti, con i quali la parte pubblica manifesta la persistenza della sua volontà punitiva sono espressione delle sue facoltà processuali, ma non sono qualificabili come atti di esercizio dell'azione penale (Sez. 2, n. 30554 del 06/06/2024, Olivieri, non mass.; Sez. 3, n. 46874 del 09/05/2023, Salvia, non mass.; da ultimo, Sez. 2, n. 9943 del 25/02/2025, Motti, Rv. 287654-01).

2.4. Questo Collegio è consapevole che in un precedente arresto, che si esprime in termini dissonanti rispetto all'orientamento indiscusso formatosi, si è precisato che "non trova applicazione nel caso in esame la disposizione derogatoria di cui all'art. 30 dello stesso d.lgs. 116 del 2017 posto che dalla ricostruzione dell'andamento del procedimento di primo grado risulta che il dibattimento veniva ripetutamente rinnovato per mutamento del collegio anche nel 2020 e, quindi, in data ben successiva l'entrata in vigore della norma" (Sez. 2, n. 8796 del 14/02/2024, Veneziano, non mass.; seguita da Sez. 2, n. 27371 del 08/05/2024, Roggia, non mass., in fattispecie di dubbia sovrapponibilità,



essendosi la motivazione limitata ad affermare che “non trova applicazione nel presente giudizio la disposizione derogatoria di cui all'art. 30, commi 1 e 5, del citato d.lgs. n. 116 del 2017, dal momento che la destinazione del giudice onorario di tribunale a comporre il collegio penale è successiva all'entrata in vigore della norma, nella sua originaria formulazione”), ancorando così la non operatività della deroga al divieto suddetto al momento dell'apertura del dibattimento, ma tale affermazione è apertamente contraria alla lettera della legge e, comunque, da quest'ultima non consentita in via interpretativa.

2.5. Il legislatore processuale ha infatti scelto di consentire l'utilizzo dei giudici onorari in tutti quei procedimenti per i quali è stata esercitata l'azione penale, che, come noto, può essere esercitata tramite la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di citazione diretta a giudizio, la richiesta di giudizio immediato, di giudizio direttissimo, di emissione del decreto penale di condanna o di applicazione della pena su richiesta (si vedano gli artt. 60 e 416 cod. proc. pen.); non si può, pertanto, spostare in avanti il momento in cui non opererebbe la deroga al divieto fino ad una diversa fase processuale quale è l'apertura del dibattimento, vista la chiara indicazione contenuta nel citato art. 30, frutto di una precisa scelta legislativa, che non consente eccezioni o applicazioni estensive che finirebbero per tradire irreparabilmente la chiara *voluntas legis*.

2.6. Sulla base di queste considerazioni, questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 30 d.lgs n. 116 del 2017, non potendosi dubitare della legittimità costituzionale della predetta disciplina transitoria, la quale, assegnando rilevanza decisiva all'atto di esercizio dell'azione penale, esprime le ragionevoli scelte del legislatore in ordine alla individuazione del giudice naturale (Sez. 2, n. 30554/24, Olivieri, cit.).

3. Quanto ai primi tre motivi di ricorso proposti nell'interesse del [REDACTED] (reiterati nei motivi aggiunti) e all'unico motivo proposto nell'interesse di [REDACTED] si è già ricordato in premessa quale sia la natura del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova operata nel merito in caso di conformità verticale della decisione sulla responsabilità.

Al riguardo, si è più volte ribadito che gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che devono ritenersi inammissibili le censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.



In tal senso, non va dimenticato che "... sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr., Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01).

3.1. Nella fattispecie, fuori dalla paradigmatica legittimità della utilizzabilità ai fini del decidere, ai sensi di quanto dispone l'art. 512 cod. proc. pen., di atti di indagine acquisiti in ragione del sopravvenuto e non prevedibile nel *quando* decesso della persona offesa (da ultimo v. Sez. 4, n. 13384 del 15/02/2024, Massa, Rv. 286348-01), i motivi di ricorso si traducono in una critica, seppure argomentata, alla attendibilità della ricognizione fotografica svolta a distanza di pochissimi giorni dal fatto dalla persona offesa, con motivi che chiedono a questa Corte una inammissibile nuova valutazione delle prove, non confrontandosi con le motivazioni della Corte di appello (si veda la risposta ai motivi contenuta nel corpo motivazionale della sentenza impugnata).

3.2. Del pari è a dirsi quanto a legittima valutazione delle dichiarazioni rese *contra se* dall'imputato nel corso dell'interrogatorio di garanzia ed acquisite, ai sensi di quanto dispone l'art. 513 cod. proc. pen., all'esito della verifica della assenza dello stesso imputato all'udienza fissata per il suo esame (Sez. 1, n. 31624 del 23/05/2014, Monaco, Rv. 261465-01: *"La volontaria assenza dell'imputato all'udienza dibattimentale fissata per l'assunzione del suo esame legittima il giudice a dare lettura delle dichiarazioni già rese nelle indagini preliminari, in applicazione dell'art. 513, primo comma, cod. proc. pen., né la mancata rinnovazione di tale atto durante la prosecuzione dell'istruttoria è suscettibile di determinare alcuna nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. o, comunque, una concreta menomazione del diritto di difesa, atteso che egli può avvalersi della facoltà di rendere dichiarazioni spontanee e di domandare per ultimo la parola in sede di discussione"*).

3.3. Mentre la censurata omessa utilizzazione e valutazione delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dalla teste (apparentemente) a discarico, al cui esame la difesa aveva rinunciato, non avendo la difesa dimostrato il superamento della prova di resistenza ad opera di tale ultimo narrato. Invero, la Corte ha anche argomentato circa la irrilevanza delle dichiarazioni di una persona che, in palese contrasto con quanto affermato dallo stesso imputato, dichiarava di aver avuto il possesso della utenza cellulare al



momento del fatto, atteso che l'uso dell'apparecchio poteva ritenersi facilmente accessibile anche all'imputato legato alla teste da forte legame affettivo.

3.4. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime comunque in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr., *ex multis*, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899-01; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493-01). Contraddizioni che non si rinvencono affatto nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione sull'attendibilità della identificazione fotografica operata dalla persona offesa nei giorni immediatamente seguenti l'occorso predatorio, evidenziando i riscontri dichiarativi e documentali alle dette dichiarazioni.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [REDACTED] deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, mentre va rigettato il ricorso proposto nell'interesse di [REDACTED]

5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché in caso di dichiarazione di inammissibilità al pagamento di una sanzione, che, in ragione delle cause della dichiarata inammissibilità, può essere equitativamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di [REDACTED] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.



Rigetta il ricorso di [REDACTED] che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 27 novembre 2025

Il consigliere estensore
Massimo Perrotti

Il Presidente
Andrea Pellegrino

